



SENT. 59/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Luciano CALAMARO Presidente

Roberto RIZZI Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Primo referendario

Ilaria Annamaria CHESTA Primo referendario

Erika GUERRI Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello n. 54035 del registro di segreteria, proposto da:

- Maria Marciànò, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele D'Ottavio (pec: studiolegaledottaviosta@pec.giuffre.it) e Giuseppe D'Ottavio (pec: avv.giuseppe.dottavio@pec.giuffre.it) presso il cui studio in Roma, alla via Ottaviano n. 91 è elettivamente domiciliata;

contro

- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Calabria, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*;

- Procura Generale della Corte dei conti in persona del Procuratore generale *pro tempore*;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria n. 130/2018, depositata il 14 giugno 2018 e notificata il 4 luglio 2018.

Uditi nella pubblica udienza del 7 novembre 2019 il relatore, Primo referendario Erika Guerri, gli avv.ti Gabriele D'Ottavio e Giuseppe D'Ottavio, e il Vice Procuratore Generale, dott.ssa Maria Nicoletta Quarato.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Calabria ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta nei confronti della sig.ra Maria Marcianò - nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di titolare della ditta individuale Hotel Miragolfo di Marcianò Maria - al pagamento, in favore della Regione Calabria, della somma di euro 821.649,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché spese di giudizio in favore dello Stato, per aver indebitamente beneficiato di contributi, nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, Asse IV - Sistemi Locali di Sviluppo, misura 4.4.

2. Con atto di citazione del 21 novembre 2016, la Procura regionale citava in giudizio la signora Marcianò, quale titolare della ditta individuale Hotel Miragolfo di Marcianò Maria, per sentirla condannare al pagamento di euro 1.396.363,00 a titolo di risarcimento del danno nei confronti della Regione Calabria.

La vicenda trae origine dalla nota prot. 15248, del 20 gennaio 2016, con la quale la Guardia di Finanza - Compagnia di Vibo Valentia -

aveva segnalato che l'odierna appellante, quale rappresentante legale della predetta ditta, in data 1 agosto 2002, aveva presentato domanda di contributo a valere sul POR 2000-2006, Asse IV - Sistemi Locali di Sviluppo, Misura 4.4., Azioni 4.a e 4.b, per la ristrutturazione, l'arredamento dell'albergo e la costruzione di impianti sportivi complementari, da eseguirsi nel Comune di Nicotera e alla Frazione Marina (VV). La Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 4421 del 20 aprile 2004, aveva concesso un contributo in conto capitale nella misura di euro 2.154.000,00, pari al 40 per cento dell'investimento ammesso, riconosciuto in euro 5.385.000,00.

Dagli accertamenti eseguiti era, tuttavia, emerso che - sebbene per la categoria di spese "lavori" fossero state dichiarate come effettuate e ultimate opere per un importo di euro 3.042.064,09, (pari al 100,03 per cento della spesa ammissibile) e per la categoria "impianti sportivi e complementari" fossero state rendicontate spese per euro 260.379,80 (pari al 109 per cento della spesa ammissibile) - dalla contabilità delle ditte che avevano realizzato i lavori emergeva, invece, che le opere effettivamente eseguite ammontavano a una spesa di complessivi euro 868.056,06. Pertanto, tra quanto dichiarato in sede di rendicontazione e quanto effettivamente sostenuto quale spesa, risultava una differenza pari ad euro 2.434.387,83.

Conseguentemente, la Procura regionale notificava invito a dedurre sia alla titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale, beneficiaria del contributo sia al direttore dei lavori, ritenendo ipotizzabile anche una responsabilità in capo a quest'ultimo.

A seguito delle controdeduzioni dei soggetti invitati, il Procuratore regionale archiviava la posizione del direttore dei lavori, ritenendo che non vi fossero elementi idonei a sostenere un suo concorso doloso, mentre, invece, citava in giudizio la beneficiaria configurando nei suoi confronti una condotta dolosa foriera di danno erariale corrispondente al contributo indebitamente percepito.

In definitiva, come anticipato, veniva contestato che la sig.ra Marciandò, al fine di ottenere il pagamento del finanziamento, avrebbe rendicontato spese in realtà mai sostenute, causando, secondo il Requirente, un danno erariale pari a euro 1.396.336,00, corrispondente alle quote di finanziamento indebitamente erogate.

3. La Sezione territoriale, dopo aver respinto le eccezioni pregiudiziali e preliminari, accoglieva parzialmente la domanda attrice, condannando la convenuta al pagamento di euro 821.649,00, oltre accessori e spese di giudizio, ritenendo il danno costituito non già dall'intero contributo, ma dalla quota parte di esso inutilmente erogata dalla Regione Calabria per la realizzazione del progetto in questione.

Infatti, a fronte del contributo effettivamente erogato di euro 1.312.000,00 (sulla base di spese fittizie rendicontate per € 3.280.000,00) sarebbe risultata spettante solo la somma di euro 490.351,00, pari al 40 per cento di euro 1.225.876,00 corrispondente all'intera spesa effettivamente sostenuta dall'impresa per i lavori e gli impianti sportivi in questione, computando in essa anche le somme fatturate ma non ancora pagate alle ditte fornitrici (cifra, quindi, data dalla somma tra il residuo da pagare pari a € 357.822,04 e all'imponibile di lavori già

pagati pari a € 868.056,06).

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra Marciandò deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la nullità della citazione, la prescrizione dell'addebito e l'insussistenza nel merito della responsabilità.

4. Con memoria in data 23 ottobre 2019 si è costituita la Procura generale chiedendo il rigetto integrale dell'appello poiché i motivi di impugnazione si sostanzierebbero nella riproposizione di difese e argomentazioni svolte in primo grado che, comunque, risulterebbero integralmente infondate.

5. In data 25 ottobre 2019, l'appellante ha depositato una memoria difensiva, in cui ha confermato le eccezioni e le domande formulate nell'atto di appello.

6. In udienza, le parti hanno esposto il contenuto dei rispettivi scritti e ne hanno chiesto l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

1. L'appello è infondato.

2. La progressione logica delle questioni da trattare segue il criterio delineato dall'articolo 101, comma 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (Cass. civ. S.U. n. 29/2016, n. 26242/2014; Corte dei conti, Sez. II centr. app., 11.2.2016 n. 138).

3. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha allegato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, reputando insussistente la

condizione per il radicamento della cognizione in capo al giudice contabile rappresentata dallo sviamento del finanziamento rispetto agli scopi pubblici perseguiti. E ciò sull'asserito presupposto che erano stati realizzati gli interventi per i quali era stata erogata la provvista finanziaria.

L'eccezione è manifestamente infondata, in ragione di quanto reiteratamente sostenuto dal giudice regolatore della giurisdizione in analoghe fattispecie di responsabilità per danno derivante dallo sviamento di contribuzioni pubbliche.

In effetti, diversamente da quanto dedotto dall'appellante e come esattamente evidenziato dal primo giudice, la giurisprudenza della Corte di cassazione si è sviluppata nel senso di un progressivo ampliamento dell'ambito della giurisdizione del giudice contabile, affermando che - ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale - in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. In particolare, in fattispecie analoga a quella in esame, i giudici di legittimità hanno affermato che *"il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti,*

cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al Giudice contabile" (così Cass. Sez. Un. ord. n. 4511 del 2006). L'orientamento è stato confermato in successive pronunce (*ex plurimis*: Cass. SS.UU. n. 5019 del 2010, n. 12108 del 2012, n. 296 e n. 26581 del 2013, n. 25138 del 2014), essendo stato anche rilevato che il soggetto destinatario del contributo concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione e, quindi, *"fra la stessa e il beneficiario si instaura un rapporto di servizio, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione"* (così, testualmente, Cass. Sez. Un. n. 5019 del 2010). In tal senso si sono espresse anche le Sezioni centrali di questa Corte in plurime pronunce e, in senso uniforme, sono i precedenti di questa Sezione (II Sez. App. 5 aprile 2017 n. 268; id. 23 giugno 2017 n. 407; id. 22 gennaio 2018, n. 26; id. 11 settembre 2019 n. 538; 30 aprile 2020, n. 97).

La fattispecie all'esame non differisce da quelle rispetto alle quali la Corte di cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice contabile.

Si tratta, infatti, anche nel caso di specie di concessione di contributi

pubblici a un soggetto privato al fine di portare a compimento il programma approvato dalla Regione Calabria, con il quale si era inteso promuovere un intervento a sostegno dei sistemi locali di sviluppo operanti nel tessuto calabrese, nello specifico volto alla ristrutturazione, all'arredamento dell'Hotel Miragolfo e alla costruzione degli impianti sportivi a esso complementari.

In forza della disciplina del POR 2000-2006 della Regione Calabria, Asse IV, misura 4.4., e delle previsioni del bando si è, di conseguenza, instaurato un rapporto di servizio tra la beneficiaria dei contributi e l'ente pubblico che li ha concessi; anche in questo caso (come in altri simili) si imputava alla sig.ra Marcianò, con la sua ditta individuale, di aver cagionato un danno alla pubblica amministrazione per non aver utilizzato quei contributi per le finalità pubbliche per il cui compimento erano stati concessi e, quindi, per aver inciso negativamente sul programma imposto dall'Amministrazione Pubblica concedente.

Nel delineato contesto giurisprudenziale, la doglianza dell'appellante risulta chiaramente infondata, così come è destituita di ogni fondamento e inconferente l'ulteriore allegazione secondo cui *"l'aver eseguito tutte le opere finanziate sopportando una spesa minore rispetto ai contributi erogati non costituisce certamente un danno erariale potendosi eventualmente, una siffatta ipotesi qualificare sulla base delle regole dettate dal Decreto di Finanziamento e legarsi alla esatta portata delle obbligazioni assunte dalla Regione Calabria la cui soluzione però è riservata alla esclusiva giurisdizione dell'AGO"*.

In proposito, difatti, costituisce *ius receptum* che “l’azione di risarcimento dei danni erariali e la possibilità per le amministrazioni interessate di promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità restano - anche quando investano i medesimi fatti materiali - reciprocamente indipendenti” (cfr. Cass. SS.UU., ord 4.12.2009 n. 25495, Cass. SS.UU. ord. 10.9.2013 n. 20701, Cass. SS.UU. 7.12.2016 n. 25040). Ne consegue, quindi, la circostanza che il fatto che il programma sia stato realizzato non esclude il potere del giudice contabile di accertare la congruità dell’esborso a fronte del risultato ottenuto e, quindi, l’effettivo apporto dovuto dalla Regione per la sua realizzazione.

In definitiva, l’eccezione non merita accoglimento.

4. L’appellante ha, poi, censurato la sentenza di primo grado per non aver accolto l’eccezione di nullità della citazione *ex art. 87 c.g.c.*, in quanto la *causa petendi* e il *petitum* dell’invito a dedurre sarebbero differenti rispetto a quelli dell’atto di citazione.

L’eccezione è chiaramente infondata in quanto risulta con evidenza che il nucleo essenziale dei fatti contestati originariamente all’appellante non appare mutato o tale da ingenerare lacune istruttorie e, comunque, da avere compromesso il suo diritto alla difesa.

Al riguardo, la giurisprudenza successiva agli interventi dell’organo di nomofilachia (Sez. riun. n. 14/QM/98) si è consolidata nel ritenere che non debba affatto sussistere una piena e assoluta corrispondenza tra invito e citazione, anche se deve essere salvaguardato il rispetto di una sostanziale corrispondenza della fattispecie dannosa, di modo che il contenuto della citazione non decampi dal nucleo essenziale della

causa petendi e del *petitum* contestati con l'invito a dedurre.

Si configura, quindi, una modifica sostanziale inammissibile dei fatti prospettati quando con l'atto di citazione si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originariamente dedotta nell'invito a dedurre, introducendo nel processo un *petitum* diverso e più ampio oppure una *causa petendi* fondata su circostanze e situazioni giuridiche non prospettate antecedentemente, tali, tuttavia, da delineare un nuovo tema di indagine e da mutare sostanzialmente i termini della controversia, disorientando la difesa della controparte e alterando il regolare funzionamento del processo (in tal senso, Sez. II, n. 68/2019; Sez. II, n. 649 del 28.9.2017). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, anche alla luce delle controdeduzioni e documentazioni fornite dagli indagati durante la fase istruttoria.

Infatti, sia nell'invito a dedurre che nella citazione, l'impianto accusatorio è il medesimo e cioè si è contestato alla sig.ra Marcianò di non aver effettivamente sostenuto tutte le spese del programma di investimento finanziato, contrariamente a quanto dichiarato nella richiesta di erogazione dei SAL dei contributi, non avendo alcuna influenza il fatto che dalle controdeduzioni fosse emerso che le opere erano state realizzate.

5. L'appellante ha, poi, censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sostenendo che non sarebbe sussistente l'occultamento doloso del fatto dannoso individuato nella omessa comunicazione alla P.A. delle spese effettivamente sostenute; il *dies a quo*, quindi, sarebbe da individuarsi

nella data del collaudo delle opere realizzate, effettuato dalla commissione regionale, con verbale del 18.11.2005, con correlata *“mancata presentazione delle fatture inerenti la categoria dei Lavori”* (appello, p. 22) e non con quella della comunicazione delle risultanze istruttorie da parte della Guardia di Finanza nel gennaio 2016 o, a tutto concedere, dalla data in cui, nel 2015, la Regione danneggiata aveva avuto notizia dell’indebito esborso, come concluso dal giudice di primo grado.

Orbene, concordemente con quanto affermato dal primo giudice, nel caso di specie va certamente applicata la regola della decorrenza della prescrizione da quando il fatto dannoso è divenuto conoscibile secondo ordinari criteri di diligenza e, cioè, dalla *“conoscibilità obiettiva”*. Attraverso una piana applicazione delle regole generali in tema di prescrizione dei diritti, in base alla previsione contenuta nell’art. 2935 c.c., il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all’avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili. Ebbene, nel caso in esame, tale situazione si è realizzata soltanto nel momento in cui tali elementi, oggettivi e soggettivi, sono stati disvelati, ovverosia quando si è chiaramente appalesato che le spese sostenute per la realizzazione delle opere finanziate erano di gran lunga inferiori rispetto a quelle dichiarate nel libretto delle misure e nel registro di

contabilità per lavori e per impianti sportivi complementari.

Solamente la relazione istruttoria della Guardia di Finanza, che ha investigato tutti i rapporti commerciali della sig.ra Marcianò con le ditte fornitrici circa i lavori già pagati e quelli ancora da pagare, ha disvelato in modo concreto e preciso le effettive spese sostenute e da sostenere per la realizzazione delle opere finanziate.

Inoltre, è di tutta evidenza che prima di tale relazione l'appellante aveva tenuto una condotta dolosa e/o perlomeno gravemente colposa dato che aveva contravvenuto l'obbligo specifico di correttamente rendicontare le spese all'Amministrazione regionale. Come rilevato dal giudice di primo grado, "*[I]a condotta contestata alla Marcianò, infatti, consiste nell'aver rendicontato spese superiori a quelle effettivamente sostenute così impedendo la conoscibilità della natura indebita dei contributi erogati*" (sentenza, p. 8).

Risulta, pertanto, corretta l'individuazione del *dies a quo* del termine prescrizione nella data della comunicazione delle risultanze istruttorie da parte della Guardia di Finanza nel gennaio 2016 o, a tutto concedere, dalla data in cui, nel 2015, la Regione danneggiata aveva avuto notizia dell'indebito esborso. Poiché l'invito a dedurre è stato notificato nel giugno 2016, l'azione di responsabilità risulta pienamente tempestiva.

6. Passando alle questioni di merito, non sono meritevoli di accoglimento i profili di censura mossi dall'appellante, che si limitano a una mera riproposizione delle doglianze già disattese in primo grado.

In particolare, secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe violato il principio dell'onere della prova in quanto non avrebbe rilevato che l'accusa prendeva in considerazione soltanto *“una parte ridotta”* delle spese sostenute dalla sig.ra Marcianò, ovverosia quelle documentate dalla Guardia di Finanza in base alle dichiarazioni rese dai fornitori e alle fatture raccolte, e non, viceversa, quanto risultante dal libretto delle misure e dal registro di contabilità, *“accertati con valore probatorio fidefacente, nel verbale della Commissione regionale di Collaudo”* che avrebbero attestato la completa realizzazione dei lavori ammessi a finanziamento, come confermato anche all'esito della CTU eseguita nell'ambito del giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro per il pagamento dell'ultimo SAL (appello, p. 15-18).

Infatti, la corretta rendicontazione delle spese sostenute sarebbe risultata agli atti dai predetti libretto e registro che prendevano a riferimento, per la quantificazione del valore di investimento, il prezziario del 1994 del provveditorato alle OO.PP. della Calabria, aumentato del 15 per cento e, per le voci di prezzo non previste, i prezzi di mercato periziati dal progettista, secondo quanto stabilito dal bando di gara.

Peraltro, l'appellante sottolineava che in base al provvedimento di concessione, il contributo (decreto dirigenziale n. 8 dell'8 aprile 2004), sarebbe stato da determinarsi sulla scorta del libretto delle misure e del registro di contabilità e non vi sarebbe stato alcun obbligo di esibire le fatture, come, invece, previsto per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature.

Orbene, nel delineato contesto, ritiene il Collegio di non potersi discostare dalle conclusioni raggiunte dal primo giudice ove ha ritenuto l'argomento della difesa *"non pertinente alla contestazione formulata dalla Procura"*, avuto riguardo al fatto che una cosa è la spesa *"dichiarata"* dalla sig.ra Marcianò benché in *"applicazione del prezzario del Provveditorato alle OO.PP. del 1994"*, un'altra, e diversa, è quanto risultante *"dalla documentazione contabile e fiscale"* raccolta in sede istruttoria e che ha *"tenuto conto dei lavori già pagati e dell'importo dei lavori ancora da pagare"* in relazione agli interi lavori e impianti sportivi finanziati e realizzati (sentenza, p. 11-12).

In proposito, poi, si concorda sul fatto che *"il libretto delle misure attesta soltanto che i lavori sono stati effettuati, ma non attesta che le spese rendicontate siano state effettivamente sostenute"* (sentenza, p. 12).

Tanto più che risulta agli atti che l'appellante non opponeva alcunché di concreto riguardo a quanto emerso e documentato dall'indagine della Guardia di Finanza ove veniva dimostrato che il costo dei lavori era soltanto quello emergente dalla documentazione contabile raccolta e riscontrata per un importo complessivo pari a euro 868.056,06 (oltre euro 357.882,04 per lavori ancora da pagare).

In definitiva, il primo giudice ha ritenuto che, per la realizzazione del programma ammesso a finanziamento, la Regione Calabria abbia subito un esborso ingiustificato pari alla differenza tra la somma erogata e quella che sarebbe spettata alla beneficiaria - nella misura del 40 per cento delle spese sostenute - se fosse stato *ab initio* dichiarato il reale importo dei lavori.

Inoltre, è fuor di dubbio che la Sezione territoriale ha analiticamente indicato i fatti e gli atti in base ai quali è stata accertata la responsabilità amministrativo - contabile in capo all'appellante, in presenza di tutti gli elementi della fattispecie: il pregiudizio subito dall'Amministrazione per il maggior esborso rispetto al dovuto, in ragione del fine pubblico da perseguire; la condotta dolosa tenuta dalla titolare dell'impresa beneficiaria che, scientemente, ha effettuato dichiarazioni non veritiere, avendo rendicontato maggiori spese, ma mai sostenute, per la realizzazione del programma; il nesso di causalità tra la condotta e il danno, in quanto le attestazioni dell'interessata sono state la causa unica e diretta dell'indebito esborso di denaro pubblico. Sicché, i motivi di appello non appaiono assolutamente idonei a censurare le conclusioni raggiunte dalla gravata sentenza che, peraltro, ha quantificato il danno erariale sottraendo, dal finanziamento erogato da parte della Regione Calabria, non soltanto i lavori eseguiti e già pagati (come proposto dal Requirente), ma anche quelli ancora da pagare.

Vi è solo da precisare che il danno così determinato non è stato oggetto di censura da parte della Procura regionale o della Procura generale, avuto riguardo ai consolidati arresti della giurisprudenza della Corte dei conti, secondo cui, in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto di controversia, il pregiudizio erariale viene identificato nell'intero contributo erogato (*ex multis*, Sez. II App. n. 56/2018; in favore di un rigoroso sistema di ripetizione delle erogazioni da parte dello Stato membro, cfr. Corte di giustizia UE, Causa C-273/15 del

26.5.2016; Cass. Sez. I, n. 11483 del 3.6.2016; id. n. 3402 del 22.2.2016).

SENT. 59/2021

7. L'appello, in conclusione, deve essere respinto e, per l'effetto, integralmente confermate le statuizioni di condanna contenute nella sentenza impugnata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante alle spese di questo grado di giudizio che sino alla pubblicazione della presente sentenza liquida in euro 112,00 (CENTODODICI/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2019.

L'Estensore

Il Presidente

Erika Guerri

Luciano Calamaro

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il

22 FEB. 2021

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Rago

F.to digitalmente